

SI APRE LA TERZA FASE

10 febbraio 2016 ore 06:00

Voluntary disclosure: presente e futuro dei capitali emersi

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, Avvocato, e **Filippo Barba - Loconte & Partners, Avvocato**

Il 2016 sarà un anno importante per la voluntary disclosure. Superata la discussa scadenza post proroga del 30 dicembre scorso, la procedura è entrata nella terza e decisiva fase, ovvero quella del confronto tra il professionista incaricato e l'Amministrazione finanziaria. Quali sono le prime indicazioni in merito? Quali scenari si aprono per i capitali emersi? Proprio il rimpatrio delle somme regolarizzate aprirà, negli anni a venire, importanti scenari dovuti alla possibilità, per i contribuenti, di fruire liberamente di fondi che, sino a poco tempo prima, risultavano "congelati", quantomeno in Italia. In queste ipotesi sarà indispensabile la programmazione della gestione di questi asset con l'aiuto di professionisti qualificati, capaci di utilizzare adeguatamente strumenti giuridici in costante evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Non vi è alcun dubbio in merito al fatto che l'intera operazione di rientro dei capitali sia stata un enorme successo.

Seppur partito in sordina ed ostacolata da dubbi interpretativi, incertezza dei termini ed - in ultimo - anche da problemi tecnico/informatici, il 2015 può essere indiscutibilmente archiviato come l'anno del **successo della voluntary disclosure** ed, in tale solco, potranno essere tracciate le **linee guida** per eventuali, future riaperture dei termini per effettuare l'emersione spontanea.

Il presente della voluntary disclosure, invece, vede, al netto di alcuni disagi conseguenti al "sovraccarico" del sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate sul finire dell'anno, l'inesorabile progressione dell'*iter* procedurale, anche grazie alla solerzia e al lavoro costante dei funzionari assegnatari, i quali, soprattutto per ciò che riguarda determinate Direzioni Regionali, sono stati letteralmente sommersi da nuovi dossier.

Per ciò che riguarda più strettamente l'ambito procedurale vi è, tra le novità più rilevanti, la disposizione di cui all'art. 1, comma 133, della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), la quale permette la **notifica via PEC** degli atti direttamente al professionista incaricato secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005.

Leggi anche [Legge di Stabilità 2016, voluntary disclosure dal 2016 atti alla PEC del professionista](#)
Indispensabile, in quest'ottica, è l'acquisizione della manifestazione di volontà a ricevere gli atti della procedura da parte dai clienti, secondo le disposizioni previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973, pena l'invalidità della stessa.

Questa soluzione, comprensibilmente "caldeggiata" dai funzionari assegnatari, va accolta con assoluto favore, poiché, senz'altro, orientata a snellire gli adempimenti e velocizzare ulteriormente la definizione delle pratiche.

Tuttavia, sarebbe stato auspicabile che della possibilità di fruire di questa modalità di notifica si fosse data contezza già in precedenza, così da consentire ai professionisti di **programmare, per tempo**, anche la sottoscrizione della relativa autorizzazione, e permettendo, conseguentemente, di sfruttare appieno le potenzialità della notifica telematica.

In prospettiva futura, è opportuno ricordare che la procedura di voluntary disclosure richiede, al fine di giustificare un ridimensionamento del carico sanzionatorio, la **tempestiva comunicazione** da parte del contribuente del **rimpatrio fisico** delle attività, del **rilascio** all'intermediario

finanziario estero del **waiver** ai fini del c.d. monitoraggio rafforzato, ovvero dell'affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti. Invero, proprio il rimpatrio delle somme regolarizzate aprirà certamente, negli anni a venire, importanti scenari dovuti alla possibilità, per i contribuenti, di fruire **liberamente** di fondi che, sino a poco tempo prima, risultavano "congelati", quantomeno in Italia.

A ben vedere, in queste ipotesi sarà indispensabile la **programmazione della gestione di questi asset** con l'aiuto di professionisti qualificati, capaci di utilizzare adeguatamente strumenti giuridici in costante evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Accanto a ciò, inoltre, si fa sempre più pressante l'esigenza (ormai ampiamente percepita dalla generalità dei clienti) di attuare forme di **tutela della riservatezza**, di **pianificazione successoria** ed **asset protection** che riguardino i patrimoni emersi.

In quest'ambito, oltre ad alcuni negozi giuridici domestici come il contratto fiduciario, di particolare interesse si rivelerà l'istituto del trust (anche in vista della profonda riforma strutturale dello stesso), il quale, come noto, si contraddistingue per la duttilità di utilizzo e le soluzioni afferenti al mondo del private insurance.

Il tema, invero, si appalesa come assolutamente centrale in prospettiva, considerati i numeri più che lusinghieri registrati dalla prima voluntary disclosure italiana e, a maggior ragione, nell'ottica di una eventuale riapertura della finestra temporale per l'emersione delle attività estere.

Copyright © - Riproduzione riservata